COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845
(tel. 0922846911 – fax 0922840312)
www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it
Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 di registro – seduta del 26/09/2023

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D. LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SIG. GURRERI GIANMARCO.

L'anno DUEMILAVENTITRE e questo giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.8212 del 20.09.2023, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	**ALAGNA GIUSEPPA**	X		7	**AUGELLO CAROLINA MARIA**	X	
2	**VIZZI ANTONIO**	X		8	**BALLARÓ GIOVANNA**	X	
3	**MESSINA GIUSEPPE**	X		9	**PIAZZA NICOLA**	X	
4	**MILIZIANO ALESSANDRO MARIA**	X		10	**DANGELO GIUSEPPE**	X	
5	**PLATANIA GIUSY LINDA**	X		11	**GIUFFRIDA ANABELLE**	X	
6	**SCIORTINO GIUSEPPE**	X		12	**CAMMALLERI PAOLO ENZO**	X	
					Numero Pres./Ass.	**12**	//

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Giovanni Panepinto**.

Partecipano in modalità telematica a distanza, in video collegamento, alla presente seduta consiliare, il Consigliere comunale Dott. Paolo Enzo Cammalleri e la Dott.ssa Anabelle Giuffrida, come previsto dai criteri di partecipazione approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022.

Il Presidente nomina scrutatori: Platania Giusy Linda, Augello Carolina M. e Dangelo Giuseppe.

Alle ore 18:10 riprendono in aula i lavori della seduta, per la trattazione dell'8° punto iscritto all'o.d.g., dopo la sospensione di 5 minuti disposta dal Presidente del Consiglio comunale.

IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta ad oggetto: "*Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, art.194, comma 1, lett.A), D. Lgs. n.267/2000, - SIG. Gurreri Gianmarco*", munita di tutti i pareri favorevoli tecnici e contabili, e di ulteriore parere espresso in aula dal Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025. Pertanto, invita a relazionare in merito il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi;

- Prende la parola il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi, che relaziona e illustra ai convenuti il contenuto della proposta di deliberazione, il quale fa presente che il debito corrisponde ad € 19.911,44, a valere sul bilancio 2023, a seguito di sentenza n.163/2022, allegata alla proposta.

- Considerato che il Presidente del Consiglio comunale, Ins. Giuseppa Alagna, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.

- Il Consigliere comunale, Capogruppo consiliare di maggioranza, Sciortino Giuseppe annuncia voto favorevole alla proposta messa a votazione, mentre il Capogruppo consiliare di minoranza Piazza Nicola comunica che si astengono al voto;

- La votazione espressa in forma palese, come annunciato dai capigruppi, dà il seguente risultato: presenti n.12 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; votazione a favore n.8 e astenuti n.4 (Piazza N., Dangelo G., Cammalleri P.E. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "***RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ART.194, COMMA 1, LETT.A), D. LGS. N.267/2000, - SIG. GURRERI GIANMARCO***", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Di demandare ai Responsabili delle Aree di competenza Tecnica e Finanziaria tutti gli atti gestionali e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

- Quindi, il Presidente, procede con la successiva votazione per dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

- Con votazione a favore n.8 e astenuti n.4 (Piazza N., Dangelo G., Cammalleri P.E. e Giuffrida A.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ins. Giuseppa Alagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Nicola Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Panepinto

Atto pubblicato sul sito del Comune in data_____entro giorni_____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal_____ , come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, lì_____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.09.2023;

- [x] perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
- [ ] decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì 26-09-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Panepinto

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, lì_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lettera A), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- SIG. GURRERI GIANMARCO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Che in data in data 31/08/2013 alle ore 12:00 circa il Sig. Gurreri Gianmarco stava percorrendo alla guida del proprio ciclomotore la Via Collegio di Cattolica Eraclea a causa dello stato di dissesto che caratterizzava il tratto di strada in quel momento percorso in alcun modo segnalato cadeva rovinosamente a terra;
- Che con sentenza n° 163/2022 del 02/02/2022 RG n° ,2111/2015 Repert. N° 217/2022 del 03/02/2022 del Tribunale di Agrigento condanna il Comune di Cattolica Eraclea al pagamento in favore del sig. Gurreri Gianmarco il risarcimento dei danni subiti dal sinistro;
- Che con nota Protocollo n. 10189 del 14/11/2022 lo Studio Legale dell'AVV. Antonietta Pecoraro trasmetteva atto di precetto per pagamento Sentenza nr. 163/2022 del 02/02/2022, Tribunale di Agrigento Rg. 2111/2015 Gurreri Gianmarco;
- Che l'ammontare delle somme da liquidare al Sig. Gurreri Gianmarco sono pari ad € 19.911,44, da pagare entro 10 (dieci) giorni dal riconoscimento del debito;
- Trattasi di spesa per obbligazioni assunte pertanto il mancato impegno potrebbe arrecare danno grave all'Ente;
- Dare atto che la superiore spesa rientra tra i servizi indispensabili del Comune e che trattasi di somme non frazionabili e obbligatorie.
- Ravvisata la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, stante l'obbligo di adempiere;
- Considerato che la spesa nascente dal presente debito fuori bilancio è stata prevista la somma di € 19.911,44 Cap.7940/1 "quota eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere";

- Reputato opportuno riconoscere il debito sopra descritto onde evitare ulteriori spese per il bilancio comunale;
- Vista la deliberazione della Corte di Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, n.2/2011/SS.RR./PARI, nella quale viene chiarito che competente a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio è il Consiglio comunale;
- Visto che il comune ancora non ha approvato il bilancio 2023/2025 e quindi si trova in esercizio provvisorio ma tuttavia la presente spesa riferisce impegni contrattuali già assunti ai sensi dell'art. 163 c. 5 D. Lgs 267/2000;

P R O P O N E

al Consiglio Comunale:

- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lg.s. 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio al Sig. Gurreri Gianmarco sono pari ad € 19.911,44.
- Che la suddetta somma sarà imputata Cap.7940/1 "quota eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere";
- Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- Di dare atto che sussiste l'utilità e l'arricchimento del Comune.

L'istruttore
(Geom. I. Ferraro)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Francesco Campisi)

Comune di Castelluccia Troglen

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO

AREA U.T.C.

Creditore _ Sig. Gurreri Gianmarco

Servizio -
finanziamento: sentenza del tribunale di Agrigento:

motivo per il quale non sono state liquidate: per indisponibilità somme in bilancio;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati si evince che la fornitura è stata effettuata per il seguente fine: svolgimento delle funzioni istituzionali

1- Che le notizie e gli elementi sopra riportati corrispondono a verità
2- Che la fornitura è stata effettuata ;
3- Che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale e parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Cattolica Eraclea li 18/09/2023

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Ing. Francesco Campisi)

Comune di Cattolica Eraclea

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: ____FAVOREVOLE__

Cattolica Eraclea, li 18/09/2023

Comune di Cattolica Eraclea

IL DIRIGENTE DI AREA
(Ing. Francesco Campisi)

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
CON LIQUIDAZIONE DA EFFETTUARSI SUCCESSIVAMENTE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Cattolica Eraclea, li 18-09-23

IL DIRIGENTE SERV. RAGIONERIA
(Dott. Calogero Filippo Bono)

Comune di Cattolica Eraclea

Si esprime parere favorevole in ordine in seguito all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al riconoscimento del debito fuori bilancio al Sig. Guzzardi Giovanni, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A del D.Lgs. 267/2000 n. 267

Comune di Cattolica Eraclea

Giuseppe Sottosanti

Comune di Cattolica Eraclea Prot. n. 0000917 del 03-02-2022 in arrivo

Sentenza n. 163/2022 pubbl. il 02/02/202
RG n. 2111/201
Repert. n. 217/2022 del 03/02/202

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2111/2015 R.G.A.C.

FRA

GURRERI GIANMARCO NATO AD AGRIGENTO IL 11/03/95

rapp. e dif. dall'Avv. Antonietta Pecoraro

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE DOTT. NICOLO' TERMINE

rapp. e dif. dall'Avv. Maria Militello

CONVENUTO

E NEI CONFRONTI DI

SALVAGGIO GIUSEPPA NATA A CATTOLICA ERACLEA IL 26/11/60

rapp. e dif. dagli Avv.ti Santo Lucia e Domenico Scarnà

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: condannatorio

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14/07/2015 Gurreri Gianmarco conveniva in giudizio il Comune di Cattolica Eraclea in persona

del Sindaco pro tempore. Narrava l'attore in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che mentre in data 31/08/2013 alle ore 12:00 circa stava percorrendo alla guida del proprio ciclomotore la Via Collegio di Cattolica Eraclea a causa dello stato di dissesto che caratterizzava il tratto di strada in quel momento percorso in alcun modo segnalato cadeva rovinosamente a terra. Proseguiva affermando che a seguito dell'incidente aveva riportato una serie di ferite e lesioni. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che responsabile del sinistro doveva ritenersi l'ente convenuto sul quale gravava l'obbligo quale manutentore della strada di predisporre opportune cautele al fine di prevenire la situazione di pericolo che aveva fatto scaturire l'illecito evento per cui è causa. Concludeva pertanto chiedendo previa declaratoria d'esclusiva responsabilità del Comune di Cattolica Eraclea nella causazione dell'incidente in argomento d'essere dallo stesso ristorato d'ogni danno patito all'esito dell'evento dannoso. Con comparsa del 06/11/2015 si costituiva in giudizio il Comune di Cattolica Eraclea il quale preliminarmente instava al fine di essere autorizzato a chiamare in causa Salvaggio Giuseppa a suo dire responsabile di quanto occorso all'attore al fine di essere manlevato da ogni eventuale condanna risarcitoria scaturente dalla controversia. Nel merito contestava in toto l'assunto avversario deducendo in particolare che responsabilità alcuna da parte sua appariva

emergere per quanto accaduto all'attore. Concludeva pertanto chiedendo che le attoree pretese venissero respinte ritenuta la loro infondatezza. Ritualmente autorizzato il Comune di Cattolica Eraclea evocava in giudizio Salvaggio Giuseppa la quale costituendosi in giudizio deduceva la propria estraneità ai fatti di causa ed instava al fine di sentir respingere le pretese nei suoi confronti spiegate. Celebrata l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali l'espletamento di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08/11/2021 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree meritano accoglimento. Appare in primo luogo necessario preliminarmente e nel rito rivolgere la necessaria attenzione alla posizione processuale di Salvaggio Giuseppa. Piace a tal riguardo ricordare che la legitimatio ad causam o legittimazione ad agire la quale costituisce una condizione dell'azione va intesa come il diritto potestativo di ottenere non già una sentenza favorevole bensì una decisione di merito e si risolve perciò nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo

del rapporto controverso. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore quest'ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva. Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al difetto di legittimazione passiva della predetta Salvaggio Giuseppa la quale è risultata assolutamente estranea ai fatti di causa e nei cui riguardi il Comune di Cattolica Eraclea non avrebbe potuto avanzare le domande giudizialmente dedotte accertato appunto che Salvaggio Giuseppa non è il soggetto tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale nei suoi riguardi richiesta. Va a questo punto osservato in linea generale che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica alla P.A. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale dello stesso, non sia possibile per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi un continuo ed

efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. In tali casi, quindi, (qualora sia, cioè, impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti) la P.A. è responsabile, ex art. 2043 c.c., solamente se l'insidia risulta oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Non merita infatti di essere condiviso l'orientamento minoritario che riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Del tutto da preferire è, invece, l'orientamento predominante secondo il quale la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. Ed invero, nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme

tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioé non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di Cassazione, infatti, è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade o marciapiedi aperti al pubblico, deve una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente, che fa ragionevole affidamento nella loro apparente regolarità. Tale elaborazione (iniziata sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, e passata, poi, attraverso varie fasi) trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi asseritamente lesi, anche in relazione ad altri

interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la P.A. sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. Ma, nell'accertamento in concreto di tale responsabilità, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza

con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità. Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Pertanto, spetterà al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Raggiunta questa prova, andrà affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico, fra l'altro precisando lo standard di diligenza connesso alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada. Occorre a questo punto osservare a commento delle deduzioni espresse dal convenuto come egli non appaia aver fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riguardo alla prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente che ci

occupa e cioè se tale illecito evento si sia verificato secondo modalità diverse. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola occorre invece osservare come dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio debba ritenersi affermata la responsabilità del convenuto nel verificarsi del sinistro in argomento. In particolare infatti piace osservare come incontroversa appaia la decisiva circostanza che la strada teatro dell'incidente in argomento che ha generato il fatto illecito in commento sia pubblica in quanto motivo di opposizione alle attoree pretese da parte dello stesso convenuto è stato quello tendente a dimostrare il fatto di non essersi reso protagonista dell'incidente per cui è processo. Piace a tal proposito osservare in linea generale come alla stregua dell'orientamento ripetutamente accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte dalla proprietà pubblica delle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. B L. 2248/1865 alleg. F) discenda non solo l'obbligo dell'ente all'osservanza del principio generale del neminem laedere per evitare ad altri danni ma anche quello della manutenzione come in particolare stabilito dall'art. 5 R.D. 1056/1923. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attrice ed in particolare appunto l'esclusiva responsabilità del Comune di Cattolica Eraclea nella causazione del sinistro per cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto egli in esito alle norme appena ricordate aveva l'obbligo quale

proprietario della strada di provvedere alla sua manutenzione in quanto come già cennato il Comune ha il dovere di far sì che l'uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio sopra enunciato del neminem laedere. Giova peraltro aggiungere che all'esito dell'attività istruttoria espletata non appare emergere un comportamento negligente od imprudente tenuto da Gurreri Gianmarco nell'ambito dell'accaduto per cui è lite mentre invece dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che l'ente convenuto abbia tenuto in tale occasione una condotta contraria a quella cui era obbligato ed altresì lesiva dei terzi in quanto omissiva in riferimento alla manutenzione della strada. Sufficientemente chiarita all'esito della disposta attività istruttoria è altresì apparsa la natura stessa dell'ostacolo che ha causato l'incidente che ci occupa che senz'altro conteneva in sé i connotati dell'insidia in quanto non percettibile ad utile distanza poichè non adeguatamente segnalata. Va pertanto affermato in riguardo all'effettivo svolgersi del sinistro in parola prestando ancora una volta attenzione alle resultanze processuali che tale illecito evento sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto non percepibile in modo e tempo utile per essere evitato da chi usi nella prospettata situazione un normale grado d'attenzione ed abilità e tale pertanto da configurarsi come fonte di responsabilità per la P.A. data l'omessa segnalazione e per il collegato obbligo

manutentivo. Venendo al quantum avuto riguardo alle lesioni subite da Gurreri Gianmarco è risultato che egli a seguito dell'incidente ha riportato una serie di danni morali e materiali. Tali danni sono stati pertanto valutati dal consulente tecnico d'ufficio in un danno biologico del 6% in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 75% di gg 5 in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% di gg 20 ed in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 25% anch'esso di gg 20. Per la liquidazione del danno le voci da considerare vanno distinte secondo la natura dell'interesse leso (danno biologico danno patrimoniale e danno morale). Riguardo al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita devesi rammentare che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza. Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni

che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto "criterio equitativo differenziato del valore di punto" che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente (tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 in modo

d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età del danneggiato al tipo di postumi accertati nella misura del 6% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto ammonta appunto ad euro 9.000,00. Con riguardo al danno patrimoniale patito dall'infortunato è sempre all'esito dell'indagine peritale risultato un periodo d'invalidità temporanea parziale al 75% di gg 5 un periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% di gg 20 ed infine un periodo d'invalidità temporanea parziale al 25% di gg 20. Il danno anche in questo caso va liquidato con criterio equitativo ed alla stregua della consolidata giurisprudenza di quest'ufficio si ritiene di determinare in euro 30,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 75% in euro 20,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 50% ed in euro 10,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 25% per cui la somma dovuta all'odierno danneggiato sarà dunque come

appare emergere da agevole calcolo pari a complessivi euro 750,00 (euro 30,00 x gg 5 = euro 150,00) (euro 20,00 x gg 20 = euro 400,00) (euro 10,00 x gg 20 = euro 200,00). Da ultimo deve quantificarsi il danno morale riconducibile al pretium doloris patito dal danneggiato per effetto dell'incidente che valutato con riguardo all'età ed alle condizioni del soggetto può essere stimato ad oggi tenuto altresì equitativamente conto di rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito in complessivi euro 3.000,00 pari dunque ad un terzo dell'ammontare della somma individuata per quantificare il danno biologico sofferto da quest'ultimo. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulle somme come oggi determinate che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro 12.750,00. In favore dell'attore vanno infine rimborsate le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente che così come documentate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 1.756,20 oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'incidente fino al soddisfo. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando; dichiara il difetto di legittimazione passiva di Salvaggio Giuseppa; dichiara l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente occorso a Gurreri Gianmarco del Comune di Cattolica Eraclea; condanna per l'effetto il Comune di Cattolica Eraclea al pagamento in favore di Gurreri Gianmarco a titolo di risarcimento dei danni fisici dallo stesso patiti all'esito del sinistro occorsogli della somma complessiva di euro 12.750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo; condanna ancora il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese mediche dallo stesso sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che ammontano a complessivi euro 1.756,20 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso al soddisfo; condanna infine l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali; dichiara compensate tra il convenuto e la chiamata in causa le spese di lite; pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.

AGRIGENTO 02/02/2022

IL GIUDICE

Gerlando Lo Presti Seminerio

Antonietta Pecoraro
Avvocato

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

Per il Signor GURRERI GIANMARCO, nato il 11.03.1995 ad Agrigento (GRRGMR95C11A089N), rappr. e difeso dall'Avv. Antonietta Pecoraro giusta procura conferita in atto di citazione e valida in questa fase

PREMESSO

- che in virtù della **sentenza n. 163/2022** emessa dal Tribunale di Agrigento il 02.02.2022 e munita di formula esecutiva il 05.04.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 2111/2015 promosso dal Sig. Gurreri Gianmarco nei confronti del Comune di Cattolica Eraclea, notificata in data 13.04.2022;

- che in ragione del succitato titolo, l'esponente è divenuto creditore nei confronti del Comune di Cattolica Eraclea della somma complessiva di **€. 19.911,44**

- che ad oggi il debitore non ha ottemperato all'ordine del Giudice ;

Ciò premesso l'istante, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

INTIMA E FA FORMALE PRECETTO

Al COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA in persona del legale rappr. pro tempore res. in Cattolica Eraclea Via Rosario, di pagare all'istante nel domicilio eletto - entro e non oltre ***10 giorni*** dalla notifica del presente atto - le somme sotto indicate:

A) **sorte capitale**	**€. 15.229,48** (12.750,00 + 639,69 interessi.+ 1756,20 spese +87,59 interessi.)	
CTU	**€. 447,16**	
spese giudizio	**€. 3.588,00** (€. 3000+ €.450,00 15%+ €. 138,00 4%) tot €. **4.085,54**	
B) **Competenze precetto**		
precetto	500,00	
rimborso forf. 15%	75,00	

Cpa	23,00
spese notifica sentenza	24.40
spese notifica precetto	24.40
totale	**€. 646,80**

Totale A	Euro 19.264,64
Totale B	648,80
TOTALE DOVUTO	**Euro 19.911,44**

E così in totale (A+B) la somma di € **19.911,44 (diciannovemilanovecentoundici/44)** salvo errori o omissioni, oltre le spese di registrazione della sentenza e le ulteriori somme maturande sino al soddisfo, con avvertimento che in caso di mancato adempimento nel termine indicato si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Favara lì

Avv. Antonietta Pecoraro

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Antonietta Pecoraro io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP presso il Tribunale di Agrigento ho notificato copia del su esteso atto e delle sentenza allegate da considerare un unicum giuridico al sig.:

– Comune di Cattolica Eraclea in persona del legale rappr. pro tempore in Cattolica Eraclea (AG) Via Rosario , mediante consegna di copia a mani. del Sig. LAURICELLA GIUSEPPE, soggetto abilitato a ricevere le notifiche ex tp

Cattolica Eraclea, 14/11/22

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
FUNZIONARIO UNEP
Dott.ssa M. Francesca Terrana

Tassa versata
in modo virtuale
Tribunale di Agrigento
Cronol. Mod. "A" N. 6540

SERVIZIO	
Diritti	
Trasf.	
10% [illegible]	
Spese Postali	
Demagio	
Totale	

Addì .....

L'Ufficiale Giudiziario

11 NOV. 2022

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 27 del 26/09/2023
sulla proposta di deliberazione di C. C. del 18/09/2023 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Sign. Gurreri Gianmarco

Espresso ai sensi degli artt. 239, comma 1), lett. b), p. 6) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Revisore dei Conti del Comune di Cattolica Eraclea, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Sottosanti
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata di richiesta parere a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Francesco Campisi, ricevuta tramite PEC Prot. 0008135 del 18/09/2023;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto l'art. 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000;
Visto che con deliberazione di C.C. n. 26 del 26/09/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso, in data 18/09/2023 dell'Area Tecnica Ing. Francesco Campisi;
Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso, in data 18/09/2023, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono.
Considerato
- che tale debito può essere riconosciuto ai sensi dell'art.194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- che tale debito sarà fatto valere sul bilancio 2023/2025 esercizio 2023.

tutto ciò **Visto e Considerato**,

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui in oggetto per **€ 19.911,44**, comprensivi di sorte capitale, interessi legali, spese legali, spese generali CPA, con imputazione al Cap.7940/1 riclassificato con codici n° 01.03-1.03.02.99.999 "quota eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere" del bilancio corrente, come espressamente indicato in proposta.

INVITA

il Segretario Generale a trasmettere il provvedimento di riconoscimento del suddetto debito alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, c. 5, della legge 27.12.2002, n. 289 come espressamente indicato in proposta.

Lì 26/09/2023

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti
Giuseppina Sottosanti